



Regione Lombardia

DECRETO N° 9025

Del 09/10/2013

Identificativo Atto n. 520

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA DGR 646 DEL 6/9/2013

**REGIONE LOMBARDIA**  
DIREZIONE GENERALE - FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE  
La presente copia composta di n. ....3..... fogli  
È conforme all'originale depositato agli atti.  
Milano, ....9/10/2013.....

~~Il Funzionario incaricato~~

U.O. PREVENZIONE, ANALISI E TUTELA DELLA DOMANDA  
Dirigente della Struttura  
Promozione della Famiglia e del Volontariato  
Ilara Marzi





## Regione Lombardia

---

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO

**VISTO** l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

**VISTA** la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" che identifica la rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie quale insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali;

**VISTA** la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche Regionali per la Famiglia" che prevede, tra le proprie finalità, la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare favorendo la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare;

**VISTA** la l.r. 14 febbraio 2008 n. 1 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e in particolare l'art. 36 che prevede, in base al principio della sussidiarietà, di valorizzare e sostenere la solidarietà tra famiglie promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale e demanda alla Giunta Regionale la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi a sostegno delle medesime;

**VISTA** la D.G.R. 646 del 6/9/2013 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine al sostegno dell'associazionismo e delle reti di mutuo aiuto" il cui allegato A, parte integrante e sostanziale della delibera stessa, definisce gli interventi per incentivare e sviluppare le politiche regionali volte a sostenere l'associazionismo familiare e le reti di mutuo aiuto, individuando gli obiettivi, le priorità, le categorie di soggetti beneficiari ed i bisogni da soddisfare ed identificando le modalità operative per l'accessibilità, l'allocazione delle risorse ed i criteri di valutazione dei progetti;

**DATO ATTO** che:

- la sopracitata delibera rinvia a successivi provvedimenti del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato





## Regione Lombardia

---

l'assunzione dei provvedimenti attuativi delle finalità indicate nella delibera stessa;

**CONSIDERATO** che, anche ai fini dell'emanazione del Bando da parte della Aziende Sanitarie Locali entro il 15 ottobre 2013, è necessario:

- A. individuare in modo più preciso i soggetti di cui all'ultima interlinea del punto 3 dell'allegato A della succitata Dgr 646/2013;
- B. indicare le modalità di soddisfacimento del requisito della riserva del 30% a favore delle Associazioni familiari.

**RITENUTO**, pertanto, di precisare che la categoria di "altri soggetti pubblici e privati che promuovono interventi di auto mutuo aiuto", di cui all'ultima interlinea del punto 3 dell'allegato A della DGR n. 646/2013, è da intendersi riferita ai soggetti che, tra gli scopi statutari, hanno quello di promuovere reti di solidarietà, favorire forme di autoorganizzazione e di aiuto tra le famiglie, anche finalizzate a creare un sistema di risposta flessibile alle diverse esigenze della famiglia nel ciclo di vita;

**RICHIAMATO** quanto stabilito dalla DGR n. 646/2013 in merito al requisito del possesso dell'esperienza almeno triennale nell'attività di supporto delle famiglie che i soggetti che possono partecipare al bando devono documentare;

**RITENUTO** di stabilire che al finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni familiari, considerati tutti e quattro gli ambiti di intervento di cui al punto 4 dell'allegato A della citata delibera 646/2013, deve essere destinato il 30% delle risorse complessive, mentre non è necessario che la riserva del 30% sia soddisfatta con riguardo al singolo ambito di intervento;

**RITENUTO**, altresì, di rinviare alle singole Commissioni di valutazione dei progetti la determinazione delle modalità e degli atti necessari a dimostrare l'attività pregressa, almeno triennale, di supporto alle famiglie;

**STABILITO** di pubblicare il presente provvedimento sul sito trasparenza della Regione Lombardia, nelle pagine della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013";

**VISTA** la l.r. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

### DECRETA

1. di precisare che la categoria di "altri soggetti pubblici e privati che





## Regione Lombardia

---

- promuovono interventi di auto mutuo aiuto", di cui all'ultima interlinea del punto 3 dell'allegato A della DGR n. 646 del 6.9.2013, è da intendersi riferita ai soggetti che, tra gli scopi statutari, hanno quello di promuovere reti di solidarietà, favorire forme di autoorganizzazione e di aiuto tra le famiglie, anche finalizzate a creare un sistema di risposta flessibile alle diverse esigenze della famiglia nel ciclo di vita;
2. di stabilire che al finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni familiari, considerati tutti e quattro gli ambiti di intervento di cui al punto 4 dell'allegato A della citata delibera 646/2013, deve essere destinato il 30% delle risorse complessive, mentre non è necessario che la riserva del 30% sia soddisfatta con riguardo al singolo ambito di intervento;
  3. di rinviare alle singole Commissioni di valutazione dei progetti la determinazione delle modalità e degli atti necessari a dimostrare l'attività pregressa, almeno triennale, di supporto alle famiglie;
  4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul sito web della Regione Lombardia nelle pagine della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;
  5. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul sito trasparenza della Regione Lombardia, nelle pagine della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013";

Il Direttore Generale  
Giovanni Daverio



Regione Lombardia

